



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 2-2018
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIII – n. 2-2018
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni,
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Ilaria Zuanazzi.

Famiglia, matrimonio e tutela dei soggetti deboli, in Cassazione, nel 2017¹

PAOLO DI MARZIO

Parte I, diritto sostanziale.

1. La donazione obnuziale.

Ai sensi dell'art. 785 cod. civ., la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico, delle finalità dell'attribuzione patrimoniale eseguita da uno degli sposi o da un terzo in considerazione di un futuro, "determinato", matrimonio, ha chiarito il Giudice di legittimità, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ. La precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, ha chiarito la Cassazione, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale, fra loro collegati, ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione, che lo contraddistingue dalle altre donazioni².

2. Il regime patrimoniale della famiglia: comunione legale, fondo patrimoniale, impresa familiare.

La Suprema Corte ha specificato che l'art. 177, comma primo, lett. c), cod. civ. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione³.

¹ Il presente scritto riprende ed integra l'elaborato redatto per la Rassegna della giurisprudenza della Corte di Cassazione nel 2017, edita per i tipi del Poligrafico dello Stato.

Al fine di agevolare la consultazione, la trattazione è stata divisa in due parti, diritto sostanziale e processuale, in base al profilo che è sembrato prevalente, nella coscienza della possibile arbitrarietà della classificazione in relazione ad alcune decisioni.

² Cass. Sez. VI-II, ord. 7.6.2017, n. 14203 (Ced Cass. Rv. 644619-01), est. Criscuolo, massimata in *Guida dir.*, 46/2017, p- 75, con annotazione redazionale di MARIO PISELLI.

³ Cass. Sez. VI-I, ord. 7.3.2017, n. 5652 (Ced Cass. Rv. 643988-01), est. Genovese.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi, ha chiarito il Giudice di legittimità, permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 cod. civ., allorché i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di tutela del coniuge di non entrare in rapporto di comunione con estranei⁴.

In tema di impresa familiare, la Corte di legittimità ha statuito che è sufficiente, ai fini dell'operatività della prelazione di cui all'art. 230-*bis*, comma quinto, cod. civ., una volta accertata la partecipazione all'attività, che vi sia stato un trasferimento d'azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto. Risulta a tal fine del tutto ininfluenza che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, in cui il titolare dell'azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore, poiché la norma tutela il familiare estromesso e non colui che sia stato incluso nella vicenda traslativa, senza che rilevi il requisito dell'estraneità di cui all'art. 732 cod. civ., norma richiamata dall'art. 230-*bis* solo "in quanto compatibile"⁵.

La Cassazione ha deciso che la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni conferiti affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità⁶. Nella medesima decisione, la Suprema Corte ha chiarito che l'istituzione di un *trust* familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, l'adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini dell'azione revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti⁷.

Il Giudice di legittimità ha chiarito, in tema di rivalsa ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 che, a seguito della sentenza n. 476 del 1987 della Corte costituzionale⁸ – con cui la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa anche ai familiari collaboratori nell'impresa familiare che prestino attività lavorativa non riconducibile all'ipotesi del rapporto societario o di lavoro subordinato – il titolare dell'impresa familiare è responsabile ove abbia omissis di predisporre le necessarie misure di sicurezza. Questo perché, ai fini dell'individuazione della figura del datore di lavoro, l'art. 2 del d.lgs. n. 626 del 1994, come modificato dal d.lgs. n. 262 del 1996, valorizza l'esercizio dei poteri decisionali sull'organizzazione e gestione dell'impresa, dovendosi escludere, stante

⁴ Cass. Sez. I, sent. 5.4.2017, n. 8803 (Ced Cass. Rv. 643515-01), est. Genovese, edita in *Giur. it.*, 2018, p. 590, con nota di MARIA IANNONE, *Il fallimento di uno dei coniugi e lo scioglimento della comunione legale*.

⁵ Cass. Sez. L, sent. 21.4.2017, n. 10147, (Ced Cass. Rv. 643763-01), est. Amendola.

⁶ Cass. Sez. III, sent. 3.8.2017, n. 19376 (Ced Cass. Rv. 645384-01), est. Barreca, edita in *Guida dir.*, 43/2017, p. 43, con nota di MARCELLA FIORINI, *Ridotti i rischi di pretese creditorie sul patrimonio*.

⁷ Cass. Sez. III, sent. 3.8.2017, n. 19376 (Ced Cass. Rv. 645384-03), est. Barreca, *loc. cit.*

⁸ Corte cost., sent. 10.12.2017, n. 476, edita, tra l'altro, in *Resp. civ. prev.*, 2/1988, p. 161, con nota di EMANUELA BERTOLLI, *Brevi spunti in tema di lavoro nell'impresa familiare*, ed in *Dir. lav.*, 1/1988, II, p. 87, con nota di PAOLA OLIVELLA, *L'impresa familiare e la tutela previdenziale*.

la continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 626 del 1994, ed ora dall'art. 68, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008), che il dovere di protezione a carico del titolare dell'impresa familiare sia stato costituito solo per effetto delle espresse previsioni del d.lgs. n. 81 del 2008⁹.

In tema di impresa familiare, ha chiarito la Suprema Corte, la quota spettante al familiare partecipante al momento della cessazione che, ex art. 230-*bis* cod. civ., va determinata esclusivamente sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto nell'impresa, ed è relativa nella stessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essi materiali o immateriali¹⁰.

3. La separazione dei coniugi, questioni patrimoniali e addebito.

Il credito vantato dal coniuge separato per l'assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 cod. civ., dall'altro coniuge, ha chiarito la Suprema Corte, sebbene dia luogo ad un'obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato¹¹.

Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, ha deciso la Cassazione, da risultare idonee di per sé sole – quand'anche concretatesi in un unico episodio di percosse – a fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e ad esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia rimasto vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale¹².

La relazione di un coniuge con estranei, ha chiarito la Suprema Corte, rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzii in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge¹³.

⁹ Cass. Sez. L, ord. 25.8.2017, n. 20406 (Ced Cass. Rv. 645602-01), est. Calafiore, edita in *Foro it.*, 2017, I, p. 3324, con annotazione redazionale. Decisione pubblicata anche, *on line*, nel sito *Igiuslavorista.it*, 3.10.2017, con nota di ALDO DE MATTEIS, *Impresa familiare, obblighi di sicurezza e azione di regresso*.

¹⁰ Cass. Sez. L, sent. 15.11.2017, n. 27108/2017 (Ced Cass. Rv. 646500-01), est. Spena.

¹¹ Cass. Sez. III, sent. 7.3.2017, n. 5618 (Ced Cass. Rv. 643391-01), est. Vincenti, edita in *Dir. giust.*, 44/2017, p. 3, con nota di SAMANTHA MENDICINO, *La Suprema Corte ripercorre i principi di diritto sui requisiti dell'azione revocatoria ordinaria*.

¹² Cass. Sez. I, ord. 22.3.2017, n. 7388 (Ced Cass. Rv. 644601-01), est. Bisogni.

¹³ Cass. Sez. VI-I, ord. 19.9.2017, n. 21657, (Ced Cass. Rv. 645747-01), est. Genovese. La Cassazione ha quindi confermato il proprio orientamento, secondo cui anche un adulterio "platonico" o, per dirla diversamente, "non consumato", può essere causa di addebito della separazione, come affermato in

4. *Matrimonio dello straniero, separazione personale e cittadinanza italiana.*

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della legge n. 94 del 2009, ha deciso la Cassazione, la separazione personale dei coniugi costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, ma non anche la separazione di fatto. Depono nel senso indicato il chiaro ed univoco tenore testuale della norma in questione, che adopera l'espressione «separazione personale», utilizzata dal legislatore anche nel titolo dell'art. 150 cod. civ., nel *corpus* dell'art. 154 cod. civ., relativo alla riconciliazione, e nel testo dell'art. 155 cod. civ., prima della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 154 del 2013; peraltro la differenza tra “separazione personale” e “separazione di fatto” si coglie anche nel regime giuridico delle adozioni, in quanto l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, prescrive che tra i coniugi i quali intendono procedere all'adozione non deve essere intervenuta negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto, a conferma della diversità delle due tipologie di allontanamento dei coniugi¹⁴.

5. *L'affidamento ed il collocamento dei figli minori.*

La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile, ha ribadito il Giudice di legittimità, solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente¹⁵.

6. *L'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale.*

La Suprema Corte ha ricordato che l'art. 156, comma secondo, cod. civ., richiede al giudice di determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili *a priori*, ed ha chiarito che tali circostanze sono da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzio-

Cass. Sez. I, sent. 12.4.2013, n. 8929, edita in *Fam. dir.*, 2/2014, p. 142, con nota di GIULIA CORAZZA, *Adulterio platonico e addebitabilità della separazione*, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 10, 2013, p. 943, con nota di LUCIANO OLIVERO, *C'è post@ per tua moglie: internet infedeltà e addebito*.

¹⁴ Cass. Sez. I, sent. 17.1.2017, n. 969 (Ced Cass. Rv. 643351-01), est. Acerno.

¹⁵ Cass. Sez. I, sent. n. 17.1.2017, n. 977 (Ced Cass. Rv. 643353-01), est. Falabella, edita in *Foro it.*, I, 2017, p. 1211, con annotazione redazionale, relativa a plurime decisioni pertinenti, di GEREMIA CASABURI.

ne delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi¹⁶.

In tema di separazione personale dei coniugi, ha chiarito il Giudice di legittimità, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento¹⁷.

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge fissato in sede di separazione personale, ha deciso la Suprema Corte, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio¹⁸.

Il credito vantato dal coniuge separato per l'assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 cod. civ., dall'altro coniuge, ha statuito la Cassazione, sebbene dia luogo ad un'obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato¹⁹.

La Cassazione ha quindi ribadito che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio²⁰.

In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione,

¹⁶ Cass. Sez. I, sent. 123.1.2017, n. 605 (Ced Cass. Rv. 643254-01), est. Terrusi, edita *on line*, sul sito *Ilfamiliarista.it*, 10.4.2017, con nota di CRISTINA RAVERA, *Separazione personale dei coniugi: come si calcola l'assegno di mantenimento?*

¹⁷ Cass. Sez. I, sent. 18.1.2017, n. 1162 (Ced Cass. Rv. 643354-01), est. Falabella.

¹⁸ Cass. Sez. I, sent. 3.2.2017, n. 2960 (Ced Cass. Rv. 643860-02), est. Lamorgese.

¹⁹ Cass. Sez. III, sent. 7.3.2017, n. 5618 (Ced Cass. Rv. 643391-01), est. Vincenti.

²⁰ Cass. Sez. I, sent. 16.5.2017, n. 12196 (Ced Cass. Rv. 644070-01), est. Campanile, pubblicata in *Fam. dir.*, 4/2018, p. 330, con nota di ENRICO AL MUREDEN, *Berlusconi v. Lario: autosufficienza e tenore di vita in un big money case italiano*. La sentenza è pubblicata pure, insieme ad altre decisioni pertinenti, in part. Cass. n. 11504 del 2017, cui si rinvia, in *Foro it.*, 2017, I, p. 1859, con note di GEREMIA CASABURI, CARLO BONA ed ANTONIO MONDINI.

ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo²¹.

7. *Divorzio, l'assegno periodico in favore dell'ex coniuge*

La Corte di legittimità ha statuito che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 cod. civ. Ne consegue che di tali patti non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, concordata in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell'assegno divorzile, così da poter condurre alla revoca della relativa previsione²².

8. *La casa familiare*

Il coniuge, già comodatario della casa familiare ed assegnatario della stessa in forza di provvedimento giudiziale adottato nell'ambito di procedura di separazione personale, ha deciso la Cassazione, può opporre il proprio titolo – ma solo entro il limite del novennio decorrente dalla sua adozione – al terzo acquirente il medesimo bene, ancorché la trascrizione del titolo di acquisto di quest'ultimo sia anteriore a quella del menzionato provvedimento giudiziale²³.

Nel comodato di bene immobile stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene ad un vincolo d'uso particolarmente gravoso, quale la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, ha chiarito la Corte di legittimità, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione; parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito. Nel caso di specie la Suprema Corte ha accolto il ricorso incidentale della comodante e, decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto di questa al risarcimento del danno per illegittima occupazione dell'immobile oggetto di comodato, negando che la destinazione ad uso di abitazio-

²¹ Cass. Sez. VI-I, ord. 28.11.2017, n. 28436 (Ced Cass. Rv. 646781-01), est. Scaldaferrì.

²² Cass. Sez. I, sent. 30.1.2017, n. 2224 (Ced Cass. Rv. 643507-01), est. Campanile, edita in *Nuova giur. civ. comm.*, 7-8, 2017, p. 955, con nota di BARBARA GRAZZINI, *Accordi preventivi fra coniugi e assegno divorzile una tantum: spunti di riflessione alla luce delle evoluzioni normative in materia di gestione della crisi familiare*, nonché, *on line*, nel sito *Ilfamiliarista.it*, 23.3.2017, con nota di PAOLO DI MARZIO, *Invalidi gli accordi di separazione in vista di un futuro divorzio*.

²³ Cass. Sez. VI-III, ord. 17.3.2017, n. 7007 (Ced Cass. Rv. 643680-01), est. Barreca.

ne familiare del bene fosse desumibile dal fatto che la ricorrente principale, nuora della comodante, aveva vissuto nell'immobile con il marito-comodatario, anche prima del matrimonio in regime di famiglia di fatto²⁴.

9. La pensione di reversibilità.

La Corte di legittimità ha confermato che non può essere attribuita una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge a chi non fosse titolare di assegno divorzile, tale dovendo intendersi soltanto quello oggetto di determinazione giudiziale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che non riveste la qualità di assegno divorzile, l'attribuzione patrimoniale mensile concordata tra le parti in occasione dell'udienza presidenziale nel corso del giudizio di divorzio, che non sia stata recepita dall'organo giudicante in sede di decisione, in conseguenza della mancanza di un'apposita domanda della parte beneficiaria, rimasta contumace nel giudizio²⁵.

10. Il mantenimento dei figli

Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, ha deciso la Corte di legittimità, deve essere escluso quando il figlio abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. L'eventuale perdita dell'occupazione, o il negativo andamento della stessa, non comporta perciò la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento²⁶.

Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire *iure proprio* nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, ed anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari produttiva, a carico dell'altro genitore, degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ.²⁷

In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore a seguito del divorzio dei genitori, la Corte di legittimità ha statuito che la condizione del "previo accordo" sulle spese da sostenere, pattuita tra i divorziati, non è meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ha natura di condizione potestativa semplice o impropria, ed è perciò incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 cod. civ.; in mancanza dell'accordo tra le parti, quella che ha sostenuto le spese, e ne domanda il rimborso, è tenuta a ricorrere al giudice. Nel caso di specie, avendo la ex moglie allegato che l'ex marito si era sottratto al previsto tentativo di accordo sulle spese straordinarie affrontate per il figlio minore, rendendosi irraggiun-

²⁴ Cass. Sez. III, ord. 18.8.2017, n. 20151 (Ced Cass. Rv. 645731-01), est. Scrima.

²⁵ Cass. Sez. VI-I, ord. 23.10.2017, n. 25053 (Ced Cass. Rv. 646053-01), est. Mercolino.

²⁶ Cass. Sez. VI-I, ord. 14.3.2017, n. 6509 (Ced Cass. Rv. 644269-01), est. Di Virgilio.

²⁷ Cass. Sez. VI-I, ord. 15.3.2017, n. 6819 (Ced Cass., Rv. 643650-01), est. Genovese.

gibile, aveva conseguito decreto ingiuntivo per il rimborso *pro quota* di tali spese. La Suprema Corte ha statuito che, non risolvendosi la possibilità di prestazione del consenso da parte dell'ex marito in una condizione meramente potestativa, non poteva operare la finzione di avveramento della condizione, ed il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva perciò da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità di quelle spese con riguardo all'interesse del figlio²⁸.

11. Il disconoscimento di paternità

In tema di disconoscimento di paternità, ha chiarito la Cassazione, la regola prevista dall'art. 235 cod. civ., applicabile *ratione temporis*, disciplina anche le filiazioni originate da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della legge n. 40 del 2004 – come formulata ed interpretabile alla luce del principio del *favor veritatis* – si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento. Pertanto, stante l'identità della *ratio* e la sussistenza di evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche a questa ipotesi il termine di decadenza previsto dall'art. 244 cod. civ., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione²⁹.

12. Lo stato di abbandono e l'adottabilità

La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 9, comma 3, della legge n. 183 del 1984, consente al P.M. di procedere in ogni tempo ad ispezioni straordinarie negli istituti di assistenza pubblici o privati, sia al fine di determinarsi circa eventuali iniziative per far dichiarare l'adottabilità dei minori che risultino in situazione di abbandono, sia per interporre appello avverso le sentenze che abbiano ritenuto insussistente la suddetta condizione ricorrendo, in tale ultima ipotesi, la medesima *ratio* di esercizio del potere e dovendo la norma essere interpretata alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo³⁰.

Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983. Ne consegue, ha confermato la Cassazione, che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha cassato la decisione di merito perché la Corte di appello, pur dando atto che non era stato tentato un intervento di soste-

²⁸ Cass. Sez. VI-I, ord. 27.10.2017, n. 25698 (Ced Cass. Rv. 647282), est. Nazzicone.

²⁹ Cass. Sez. I, sent. 28.3.2017, n. 7965 (Ced Cass. Rv. 644837-03), est. Lamorgese.

³⁰ Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 782 (Ced Cass. Rv. 643347-01), est. Terrusi, edita *on line*, nel sito *Ifamiliarista.it*, 3.8.2017, con nota di MARINA PAVONE, *Dichiarazione di adottabilità e stato di abbandono del minore: extrema ratio nel nostro ordinamento*.

gno alla genitorialità, aveva ugualmente confermato la dichiarazione di adottabilità, fondandola sugli esiti di una consulenza tecnica in cui l'ausiliario aveva concluso che l'idoneità genitoriale era completamente carente in entrambi i genitori, e non risultavano margini di miglioramento³¹.

La *kafalah* convenzionale, prevista in alcuni ordinamenti giuridici che si ispirano all'insegnamento del Corano, è un istituto di protezione familiare – inteso a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori – che prescinde dallo stato di abbandono del minore e si realizza mediante un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, e presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale. Tale istituto, quindi, in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che pure, all'art. 20, comma 3, opera espressamente il riconoscimento, quale istituto di protezione del minore, della sola *kafalah* giudiziale la quale, diversamente da quella convenzionale, presuppone la situazione di abbandono o comunque di grave disagio del minore nel suo ambiente familiare. La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha affermato il diritto di un cittadino italiano ad ottenere il rilascio di un visto per il ricongiungimento familiare richiesto dal medesimo in favore di un minore extracomunitario, affidatogli in Marocco in regime di *kafalah*, non potendosi escludere il superiore interesse del minore, da verificarsi caso per caso, quando l'affidamento dello stesso derivi da un accordo negoziale omologato dal giudice del Paese di provenienza del minore³².

13. I figli nati da genitori non uniti in matrimonio

In materia di successioni, l'art. 575 cod. civ. che, in mancanza di figli legittimi e

³¹ Cass. Sez. I, sent. 27.9.2017, n. 22589 (Ced Cass. Rv. 645591-01), est. Bisogni.

³² Cass. Sez. I, sent. 24.11.2017, n. 28154, est. Acierno, non massimata per il Ced della Cassazione, ma reperibile in versione integrale nell'archivio informatico della Suprema Corte, edita *on line* nel sito *Ilfamiliarista.it*, 8.2.2018, con nota di MARINA CIRESE, *Anche la kafalah convenzionale è istituto di protezione familiare conforme all'interesse del minore*. La *kafalah* è un istituto del diritto islamico, che presenta affinità con l'adozione. Il pieno riconoscimento della *kafalah* giudiziale, anche in considerazione della sua natura pubblicistica, era già stato operato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, cfr. Cass. SS.UU., sent. 16.9.2013, n. 21108 (Ced Cass. Rv. 627475-01), est. Salmé, edita, tra l'altro, in *Corr. giur.*, 12/2013, p. 1492, con nota di PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA, *Uscio aperto, con porte socchiuse, per l'affidamento del minore mediante kafalah al cittadino italiano o europeo*, ed in *Dir. fam.*, 2014, p. 86, con nota di GIUSEPPE MAGNO, *Ingresso in Italia del minorenne straniero affidato in kafalah a coniugi italiani: una questione da chiarire*. La sentenza ora in esame, n. 28154 del 2017, conferma però un più recente indirizzo interpretativo proposto dalla prima sezione della Suprema Corte secondo cui, in considerazione dell'esigenza di rispetto del preminente interesse del minore, possono riconoscersi effetti civili alla *kafalah* anche quando essa abbia natura convenzionale, e si risolve perciò in un accordo di affidamento di un minore stipulato tra privati, eventualmente suscettibile di un certo controllo pubblicistico mediante l'omologazione. Cfr. Cass. Sez. I, sent. 2.2.2015, n. 1843 (Ced Cass. Rv. 634369-01), est. Bisogni, edita in *Nuova giur. civ. comm.*, 7-8, 2015, p. 717, con nota di MAURIZIO DI MASI, *La Cassazione apre alla kafalah negoziale per garantire in concreto l'interest of the child*. In entrambi i casi citati, in cui la Suprema Corte ha ritenuto di assicurare riconoscimento alla *kafalah* convenzionale, l'atto di affidamento risultava comunque omologato.

del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore, attribuendo ai primi solo i due terzi dell'eredità paterna, non può trovare applicazione neanche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ad opera della legge n. 151 del 1975, ha deciso la Cassazione, in quanto la norma citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 82 del 1974 della Corte costituzionale³³. Ne consegue che, pure in caso di apertura della successione antecedente al 1975, qualora non vi siano circostanze preclusive all'applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità – quale, ad esempio, l'avvenuta formazione di un giudicato – i figli naturali riconosciuti o dichiarati, come nella specie, a seguito di riconoscimento giudiziale, conseguono, in mancanza di altri membri della famiglia legittima, lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedendo, pertanto, in tutta l'eredità³⁴.

In materia di filiazione, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, ha chiarito la Suprema Corte, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica³⁵.

Il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'art. 30 Cost. che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, ha specificato il Giudice di legittimità, il necessario bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in concreto, l'interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discernimento. Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha cassato la decisione della Corte d'appello, che aveva accolto la domanda avanzata dal genitore di riconoscimento della figlia infraquattordicenne, malgrado la contraria volontà di quest'ultima, manifestata all'esito della sua audizione³⁶.

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ. e quindi, giusta la previsione di cui all'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ. La Suprema Corte ha chiarito, in proposito, che la relativa obbligazione si collega allo *status* genitoriale ed assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di

³³ Corte cost., sent. 27.3.1974, n. 82, edita, tra l'altro, in *Foro it.*, 1974, I, p. 1293, ed in *Giur. cost.*, 1974, p. 657.

³⁴ Cass. Sez. II, sent. 30.1.2017, n. 2287 (Ced Cass. Rv. 642487-01), est. Matera.

³⁵ Cass. Sez. VI-I, ord. 8.2.2017, n. 3302 (Ced Cass. Rv. 643362-02), est. Genovese.

³⁶ Cass. Sez. I, sent. 27.3.2017, n. 7762 (Ced Cass. Rv. 644758-01), est. Campanile, edita in *Foro it.*, 2017, I, p. 1543, con annotazione redazionale, relativa ad una pluralità di decisioni in tema, di GEREMIA CASABURI. La sentenza è pubblicata anche *on line*, nel sito *Ilfamiliarista.it*, 15.6.2017, con nota di ANTONIO SCALERA, *Il "secondo" riconoscimento del figlio deve essere effettivamente rispondente all'interesse del minore*.

ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, cod. civ. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. In applicazione di detti principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per aver trascurato sia la circostanza che le parti avevano compiutamente delimitato, in termini temporali, l'ambito delle rispettive pretese, sia che, al momento dell'introduzione dell'azione, la figlia non era più minorenni, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l'esercizio di poteri officiosi da parte del giudice³⁷. Nella medesima decisione la Suprema Corte ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 cod. civ., nella parte in cui prevede l'imprescrittibilità dell'azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l'effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l'aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita, e di riconoscimento dell'identità personale del figlio³⁸.

14. Il bambino con due madri.

Il Giudice di legittimità ha statuito che deve essere accolta la domanda di "rettificazione" dell'atto di nascita del minore nato all'estero, mediante fecondazione eterologa, e figlio di due madri coniugate all'estero, già trascritto in Italia nei registri dello stato civile con riferimento alla sola madre biologica, non sussistendo contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano, sebbene la madre ulteriore non abbia alcun rapporto biologico con il bambino³⁹.

³⁷ Cass. Sez. I, sent. 28.3.2017, n. 7960 (Ced Cass. Rv. 644834-02), est. De Marzo, edita *on line*, nel sito *lfamiliarista.it*, con nota di FABIO FRANCESCO FRANCO, *L'accertamento giudiziale della paternità dei figli nati fuori dal matrimonio non si prescrive*.

³⁸ Cass. Sez. I, sent. 28.3.2017, n. 7960 (Ced Cass. Rv. 644834-01), est. De Marzo.

³⁹ Cass. Sez. I, sent. 15.6.2017, n. 14878 (Ced Cass. Rv. 645080-01), est. Dogliotti, edita in *Fam. dir.*, 1/2018, p. 5, con nota di FRANCO LONGO, *Le "due madri" e il rapporto biologico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 12, p. 1708, con nota di GIUSEPPA PALMERI, *(Ir)rilevanza del legame genetico ai fini della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same sex*, ed in *Foro it.*, 2017, I, p. 2280, con annotazione redazionale, relativa a più decisioni, di GEREMIA CASABURI. Con questa decisione la Suprema Corte ha inteso assicurare continuità ai principi espressi da Cass. Sez. I, sent. 30.9.2016, n. 19599 (Ced Cass. Rv. 641313 - 01), est. Lamorgese, sulla quale

15. *Violenza domestica e tutela dello straniero.*

In tema di protezione internazionale dello straniero, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ha chiarito la Corte di legittimità, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione. Nella concreta fattispecie, relativa a cittadina marocchina vittima di abusi e violenze – proseguiti anche dopo il divorzio – da parte del coniuge, punito dalla giustizia marocchina con una blanda sanzione penale, la Corte d'appello aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale valorizzando elementi quali la condanna penale, l'ottenimento del divorzio e l'appoggio della famiglia di origine della donna, circostanze ritenute dalla Suprema Corte di per sé non necessariamente indicative di un'adeguata protezione da parte del Paese di origine⁴⁰.

16. *Istituti di protezione dei soggetti bisognosi.*

La prodigalità, che consiste in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nell'assumere rischi, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma secondo, cod. civ., ha evidenziato il Giudice di legittimità, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, mediante la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia⁴¹.

In ragione delle significative differenze che intercorrono tra l'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e dell'in-

cfr. rassegna dell'anno 2016, in materia di riconoscimento degli effetti civili del certificato di nascita estero di un bambino cui sia attribuita una doppia maternità, ma ha esteso la riconoscibilità all'ipotesi che una delle madri sia soltanto una c.d. madre sociale del bambino.

⁴⁰ Cass. Sez. VI-I, ord. 17.5.2017, n. 12333 (Ced Cass. Rv. 644272-01), est. De Chiara.

⁴¹ Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 786 (Ced Cass. Rv. 643349-01), est. Genovese, edita in *Foro it.*, 2017, I, p. 1302, con annotazione redazionale, nonché, *on line*, nel sito *Diritto & Giustizia*, 16.1.2017, con nota di FRANCESCA VALERIO, *La prodigalità non va confusa con la generosità: non può essere inabilitato il soggetto che preferisce gli amici ai parenti*.

terdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari), ha deciso la Cassazione, il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall'art. 85 cod. civ. per l'interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, potendo essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all'interesse dell'amministrato. In tali casi, il matrimonio contratto da quest'ultimo può essere impugnato da lui stesso, ex art. 120 cod. civ., o dall'amministratore di sostegno ex art. 412, comma secondo, cod. civ., ma non dai terzi ex art. 119 cod. civ., non potendosi richiamare la disciplina dell'interdizione⁴².

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può essere concessa in considerazione di qualsiasi danno grave che – con giudizio anche prognostico sulle conseguenze di una modificazione delle sue condizioni di vita e della relativa incidenza sulla sua personalità – il minore potrebbe subire in conseguenza dell'allontanamento dei suoi genitori, non potendo omettersi di valutare elementi quali l'età prescolare del soggetto tutelato ed il pregiudizio che il minore dovrebbe sopportare in conseguenza dell'eventuale distacco dal luogo in cui ha il centro dei propri interessi e relazioni. In applicazione dell'anzidetto principio, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva negato l'autorizzazione invocata dai genitori albanesi di una minore, privi di attuale permesso di soggiorno, senza però valutare l'età prescolare della minore ed il suo radicamento sul territorio italiano⁴³.

L'art. 471 cod. civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso. In conseguenza, l'eventuale accettazione tacita, esplicitata dal rappresentante legale mediante il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, ha precisato la Corte di legittimità, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede – ai sensi dell'art. 489 cod. civ. – a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. cod. civ. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse, ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto l'efficacia dell'accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato all'eredità, mediante resistenza nel giudizio promosso dall'erede legittimo per l'invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione

⁴² Cass. Sez. I, sent. 11.5.2015, n. 11536 (Ced Cass. Rv. 645839-01), est. Di Marzio M., edita in *Guida dir.*, 27/2017, p. 52, con nota di MARIO FINOCCHIARO, *La capacità di sposarsi non è limitata come nell'interdizione*, in *Fam. dir.*, 11/2017, p. 953, con note di FILIPPO DANOVI, *Matrimonio e amministrazione di sostegno: (generale) validità ed (eccezionali) impugnative*, nonché *Solo il P.M. può far valere la nullità della sentenza per il suo mancato intervento?*, ed in *Giur. it.*, 2018, p. 308, con nota di LUCIANO OLIVERO, *Incapacità e libertà matrimoniale tra dignità della persona e interessi familiari*.

⁴³ Cass. Sez. I, sent. 3.8.2017, n. 19433 (Ced Cass. Rv. 645180-01), est. Dogliotti.

in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. cod. civ.⁴⁴.

17. Il matrimonio concordatario.

La Cassazione ha statuito, in materia di matrimonio c.d. concordatario, che la scelta del regime di separazione dei beni dei coniugi, espressa davanti al ministro del culto cattolico officiante in occasione della celebrazione delle nozze, ed alla presenza di testimoni, è valida ed efficace, nei rapporti interni tra i coniugi, dal momento della celebrazione, ancorché non sia stata annotata nell'atto di matrimonio tempestivamente trascritto nei registri dello stato civile. Nella fattispecie concreta, l'atto di matrimonio concordatario era stato trascritto tempestivamente nei registri dello stato civile, privo però dell'annotazione relativa al regime patrimoniale della famiglia prescelto. L'annotazione era stata quindi trascritta dall'ufficiale dello stato civile, anni dopo, su richiesta del solo marito⁴⁵.

Parte II, *diritto processuale*

1. Il regime patrimoniale della famiglia.

La Suprema Corte ha statuito doversi escludere che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale. Tanto deve affermarsi perché la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia con i loro frutti, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità⁴⁶. Nella medesima decisione la Cassazione ha chiarito che l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in *trust* non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari, ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà non connotate da realtà, assoggettate a valutazioni discrezionali del *trustee*; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in *trust*, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al *trustee*, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi⁴⁷.

⁴⁴ Cass. Sez. II, sent. 15.9.2017, n. 21456 (Ced Cass. Rv. 645427-01), est. Abete.

⁴⁵ Cass. Sez. I, sent. 27.9.2017, n. 22594 (Ced Cass. Rv. 645783-01), est. Dogliotti, edita in *Guida dir.*, 1/2018, p. 57, con nota di MARCELLA FIORINI, *Il regime patrimoniale non si cambia con atto di un solo coniuge*, ed in *Giur. it.*, 2018, p. 1357, con nota di ROBERTO SENIGAGLIA, *Trascrizione del matrimonio concordatario e mancata annotazione della scelta del regime patrimoniale dichiarata nell'atto di celebrazione*.

⁴⁶ Cass. Sez. III, sent. 3.8.2017, n. 19376 (Ced Cass. Rv. 645384-01), est. Barreca, edita in *Guida dir.*, 43/2017, p. 43, con nota di MARCELLA FIORINI, *Ridotti i rischi di pretese creditorie sul patrimonio*, ed in *Dir. fam.*, 2018, p. 60, con annotazione redazionale.

⁴⁷ Cass. Sez. III, sent. 3.8.2017, n. 19376 (Ced Cass. Rv. 645384-02), est. Barreca, *loc. cit.*

2. *L'impugnazione del matrimonio.*

Il coniuge che impugni il matrimonio a causa di errore, ai sensi dell'art. 122 cod. civ., ha chiarito la Cassazione, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare. Nella concreta vicenda processuale, la Corte di legittimità ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto un impedimento rilevante al normale svolgimento della vita coniugale l'orchite epididimite di cui era affetto il marito della ricorrente, patologia insorta successivamente al matrimonio e comunque curabile con ordinaria terapia antibiotica⁴⁸.

3. *Il giudizio di separazione personale dei coniugi. Le controversie sull'esercizio della potestà dei genitori: competenza territoriale.*

In tema di separazione personale dei coniugi, ha specificato la Suprema Corte, l'indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.⁴⁹.

Proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, la domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., in mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma secondo, ha chiarito la Cassazione, sicché essa non può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado⁵⁰.

Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, ha rilevato il Giudice di legittimità, l'art. 706, comma primo, cod. proc. civ. impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune e, solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta⁵¹.

In tema di separazione personale dei coniugi, ha chiarito la Cassazione, le dichiarazioni rese da questi ultimi in sede di udienza presidenziale non hanno valore pro-

⁴⁸ Cass. Sez. VI-I, ord. 13.2.2017, n. 3742 (Ced Cass. Rv. 643654-01), est. Acierio, edita in *Fam. dir.*, 10/2017, p. 857, con nota di REBECCA GELLI, *Patologia del coniuge, errore e annullamento del matrimonio*.

⁴⁹ Cass. Sez. I, sent. 3.2.2017, n. 2960 (Ced Cass. Rv. 643860-01), est. Lamorgese.

⁵⁰ Cass. Sez. I, sent. 8.2.2017, n. 3316 (Ced Cass. Rv. 643722-01), est. Falabella.

⁵¹ Cass. Sez. VI-I, ord. 16.2.2017, n. 4109 (Ced Cass. Rv. 643981-01), est. Di Virgilio.

batorio di confessione giudiziale e, pertanto, la loro omessa valutazione non integra il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in quanto elementi di fatto concorrenti alla complessiva valutazione finale da parte del giudice di merito⁵².

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha spiegato la Suprema Corte, operando *ex nunc* dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno di mantenimento fino alla cessazione del relativo obbligo⁵³.

Il decreto presidenziale assunto in sede di modifica della separazione personale dei coniugi che, nel fissare la comparizione delle parti anche al fine dell'assunzione dei necessari provvedimenti istruttori, formuli rilievi di carattere meramente incidentale in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta (la cui decisione, peraltro, è di competenza del collegio), ha statuito la Suprema Corte, non osta alla proponibilità del regolamento di giurisdizione, non esorbitando dalla funzione attribuita ai provvedimenti assunti ex art. 708 cod. proc. civ., che è meramente provvisoria ed interinale e, dunque, priva del carattere della decisorietà⁵⁴. Nella medesima decisione, le Sezioni Unite hanno pure chiarito che l'accettazione della giurisdizione italiana nell'ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l'affidamento di figli minori, sia perché quest'ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall'art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l'omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato *rebus sic stantibus*, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell'interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da comportare l'esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione⁵⁵.

La disposizione di cui all'art. 709-*bis* cod. proc. civ., come modificata dall'art. 1, comma 4, della legge n. 263 del 2005, ha evidenziato la Corte di legittimità, sancisce esplicitamente in materia di pronuncia immediata sullo *status*, la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, così evitando condotte processuali dilatorie tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio *status*⁵⁶.

⁵² Cass. Sez. VI-I, ord. 24.2.2017, n. 4860 (Ced Cass. Rv. 643656-01), est. Acierno.

⁵³ Cass. Sez. I, sent. 28.2.2017, n. 5062 (Ced Cass. Rv. 644316-01), est. Mercolino.

⁵⁴ Cass. SS.UU., sent. 5.6.2017, n. 13912 (Ced Cass. Rv. 644555-01), est. Campanile, edita in *Dir. fam.*, 2017, p. 50, con annotazione redazionale, ed in *Foro it.*, 2018, I, p. 621, con annotazione redazionale. La decisione è pubblicata anche *on line*, nel sito *Ifamiliarista.it*, 18.12.2017, con nota di GIUSEPPINA PIZZOLANTE, *La competenza giurisdizionale nel caso di minore bipolide residente all'estero*.

⁵⁵ Cass. SS.UU., sent. 5.6.2017, n. 13912 (Ced Cass. Rv. 644555-02), est. Campanile.

⁵⁶ Cass. Sez. VI-I, ord. 31.8.2017, n. 20666 (Ced. Cass. Rv. 645698-01), est. Bisogni, edita *on line* nel sito *Ilprocessocivile.it*, 25.6.2018, con nota di SIMONA ROSSI, *Equiparazione del procedimento di separazione a quello di divorzio in materia di status*, e nel sito *Diritto & Giustizia*, 1.9.2017, con

Nella stessa decisione, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il Tribunale è tenuto a pronunciare d'ufficio quando la causa sia sul punto matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni, costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perchè è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l'effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di divorzio. In conseguenza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dell'art. 8 della legge n. 74 del 1987), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.⁵⁷.

In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio, ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 cod. civ. e ora dall'art. 337-ter cod. civ.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche *ultra petitum*. Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato il decreto della Corte d'appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo⁵⁸.

Il procedimento ex art. 709-ter cod. proc. civ., ha statuito la Corte di cassazione, si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale⁵⁹.

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha deciso la Suprema Corte, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali

nota di KATIA MASCAIA, *Status di separato dichiarato con sentenza non definitiva*.

⁵⁷ Cass. Sez. VI-I, ord. 31.8.2017, n. 20666 (Ced. Cass. Rv. 645698-02), est. Bisogni, *loc. cit.*

⁵⁸ Cass. Sez. VI-I, ord. 23.10.2017, n. 25055 (Ced. Cass. Rv. 646055-01), est. Mercolino,

⁵⁹ Cass. Sez. VI-I, ord. 17.11.2017, n. 27358 (Ced. Cass. Rv. 646774-01), est. Valitutti, edita *on line* nel sito *Ilfamiliarista.it*, 16.5.2018, con nota di FRANCESCA TIZI, *Competente il giudice della residenza abituale del minore per i provvedimenti relativi al diritto di visita*.

indipendenti dalla modificazione soggettiva dello *status*, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi⁶⁰.

4. Separazione personale dei coniugi: questioni patrimoniali.

L'art. 156, comma secondo, cod. civ., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili *a priori*, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti. La Corte di legittimità ha specificato che la valutazione di tali elementi, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi⁶¹.

In materia di separazione personale dei coniugi, il Giudice di legittimità ha specificato che la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ma, ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l'insorgenza dell'obbligo di pagamento e dell'esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione⁶².

La Corte di legittimità ha confermato che, diversamente da quanto avviene nel giudizio di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, nel giudizio di separazione personale le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento, ed il suo concreto ammontare, consistono soltanto: nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, oltre alla mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri, ed alla sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi. Ne consegue che il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione ha diritto al mantenimento, al ricorrere delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la separazione sia stata promossa con o senza addebito alla controparte⁶³.

In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli non comporta, di per sé, l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni ancora dovute. Nel caso di specie, la Suprema Corte, pronunciando con riferimento all'assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della raggiunta indipendenza economica di uno dei figli, ha affermato che, in difetto

⁶⁰ Cass. Sez. VI-I, ord. 12.12.2017, n. 29669 (Ced Cass. Rv. 646789-01), est. Mercolino.

⁶¹ Cass. Sez. I, sent. 12.1.2017, n. 605 (Ced Cass. Rv. 643254-01), est. Terrusi, edita *on line*, sul sito *Ilfamiliarista.it*, 10.4.2017, con nota di CRISTINA RAVERA, *Separazione personale dei coniugi: come si calcola l'assegno di mantenimento?*

⁶² Cass. Sez. I, sent. 18.1.2017, n. 1161 (Ced Cass. Rv. 643493-01), est. Terrusi.

⁶³ Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2017, n. 5251 (Ced Cass. Rv. 643811-01), est. Lamorgese.

di prova contraria a cura del coniuge richiedente, deve presumersi che la misura dell'assegno in suo favore corrisponda alle sole necessità di cui all'art. 156 cod. civ. e non sia stata stabilita considerando anche il concorrente onere del richiedente di contribuire al mantenimento dei figli⁶⁴.

In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare, ha chiarito il Giudice di legittimità, costituisce un *minus* ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti⁶⁵.

5. Il giudizio di divorzio

La Suprema Corte ha deciso che non è ammissibile il cumulo in unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra⁶⁶.

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, ha chiarito la Corte di cassazione, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi; l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato⁶⁷.

6. L'assegno per l'ex coniuge in conseguenza del divorzio

La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970, ha confermato la Suprema Corte, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così

⁶⁴ Cass. Sez. I, sent. 9.8.2017, n. 19746 (Ced Cass. Rv. 645390-01), est. Bisogni, edita in *Dir. fam.*, 2017, p. 71, con annotazione redazionale. La decisione è pubblicata anche *on line*, nel sito *lfamiliarista.it*, 6.12.2017, con nota di DOMENICA LEONE, *Raggiunta indipendenza economica dei figli e aumento delle contribuzioni a favore degli altri beneficiari*.

⁶⁵ Cass. Sez. VI-I, ord. 21.11.2017, n. 27695 (Ced Cass. Rv. 646778-01), est. Cristiano.

⁶⁶ Cass. Sez. VI-I, ord. 13.3.2017, n. 6424 (Ced Cass. Rv. 644268-01), est. Bisogni.

⁶⁷ Cass. Sez. VI-I, ord. 8.11.2017, n. 26489 (Ced Cass. Rv. 646765-01), est. Lamorgese.

raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata⁶⁸.

La Corte di legittimità ha osservato, in considerazione del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), che le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata *rebus sic stantibus*, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non adottate nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Pertanto, nel caso di mancata attribuzione dell'assegno divorzile in sede di giudizio di divorzio, per rigetto o per mancanza della relativa domanda, la determinazione dello stesso può avvenire solo in caso di sopravvenienza di fatti nuovi concernenti le condizioni o il reddito di uno dei coniugi. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rigettando la domanda di assegno divorzile, da qualificarsi correttamente come modifica delle condizioni preesistenti, cristallizzate nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per omessa deduzione ed allegazione di fatti modificativi della situazione anteatta⁶⁹.

Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, ha spiegato la Cassazione, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'*an debeat*, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il *quantum debeat*, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso⁷⁰. Nella medesima decisione, la Corte di

⁶⁸ Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 787 (Ced Cass. Rv. 643350-01), est. Genovese, edita *on line*, sul sito *Ilfamiliarista.it*, 19.4.2017, con nota di MARTA ROVACCHI, *Ridotto l'assegno divorzile per intervenuta invalidità del coniuge onerato*.

⁶⁹ Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 2953 (Ced Cass. Rv. 643718-01), est. Acierno, edita in *Dir. giust.*, 22/2017, p. 2, con nota di PAOLA PALEARI, *Il dedotto ed il deducibile opera anche in assenza della domanda di assegno divorzile*, e pubblicata *on line*, sul sito *Ilfamiliarista.it*, 28.7.2017, con nota di ANGELA BUSACCA, *Solo fatti e circostanze sopravvenute possono fondare una richiesta di assegno divorzile*.

⁷⁰ Cass. Sez. I, sent. 10.5.2017, n. 11504 (Ced Cass. Rv. 644019-01), est. Lamorgese. La sentenza, che ha sostituito, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile per l'ex coniuge, il criterio del *tenore di vita* della pregressa convivenza coniugale, con quello dell'*autosufficienza o indipendenza economica* dell'ex coniuge bisognoso, è stata pubblicata ed annotata su tutte le principali riviste, tra l'altro in *Giur. it.*, 2017, p. 1299, con nota di ADOLFO DI MAJO, *Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 7-8, 2017, I, p. 1001, con nota di UMBERTO ROMA, *Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica*, ed in *Vita not.*, 2/2017, p. 685, con nota di GIANFRANCESCO VECCHIO, *La Suprema Corte decide di aderire alle scelte legislative in materia di assegno di divorzio*.

legittimità ha pure chiarito che il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi deve verificare: a), nella fase dell'*an debeatur*, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un «tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio», ma con esclusivo riferimento all'«indipendenza o autosufficienza economica» dello stesso, desunta dai principali «indici» – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; deve inoltre tener conto: b), nella fase del *quantum debeatur*, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova⁷¹.

Il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha ribadito la Corte di legittimità, deve verificare se tali motivi giustificano, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta «indipendenza o autosufficienza economica» dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti «indici»: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri – rilevanti nelle singole fattispecie – senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere

⁷¹ Cass. Sez. I, sent. 10.5.2017, n. 11504 (Ced Cass. Rv. 644019-02), est. Lamorgese. La decisione risulta edita anche in *Foro it.*, 2017, I, p. 2707, con note di MIRZIA BIANCA, *Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta*, e di SALVATORE PATTI, *Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?*, in *Dir. fam.*, 2017, p. 793, con nota di GIANCARLO SAVI, *La rilevanza del tenore di vita nel regolamento delle crisi del rapporto coniugale*, ed in *Fam. dir.*, 7/2017, p. 636, con note di ENRICO AL MUREDEN, *L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale*, e di FILIPPO DANOVÌ, *Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definitivi*.

probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario⁷².

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, ha poi ribadito la Cassazione, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'*an debeat*, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un «tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio», ma con esclusivo riferimento all'«indipendenza o autosufficienza economica» dello stesso, desunta dai principali «indici» – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove, offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del *quantum debeat*, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Nella concreta fattispecie la Suprema Corte, in applicazione del presupposto criterio di indipendenza e autosufficienza economica ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda sulla base del «mero divario tra le retribuzioni delle parti», e dell'inadeguatezza dello stipendio percepito dal coniuge richiedente «se raffrontato alla situazione economica» goduta «in costanza di matrimonio»⁷³.

7. La casa coniugale

In sede di valutazione della domanda di rilascio proposta dal comodante nei confronti del coniuge cui l'immobile è stato assegnato quale casa familiare, la Corte di legittimità ha statuito che il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., che perduri, nell'interesse dei figli conviventi minorenni (o maggiorenni,

⁷² Cass. Sez. I, sent. 22.6.2017, n. 15481 (Ced Cass. Rv. 644763-01), est. Genovese, edita in *Nuova giur. civ. comm.*, 11, 2017, p. 1473, con nota di AURORA VESTO, *Revisione dell'assegno post-matrimoniale: dal dogma del "tenore di vita" all'"autosufficienza e autoresponsabilità economica"*, ed in *Foro it.*, I, 2017, p. 2263, con annotazione redazionale di GEREMIA CASABURI. Decisione edita anche *on line*, nel sito *Ilfamiliarista.it*, 5.9.2017, con nota di SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *Superato il criterio del tenore di vita anche in sede di revisione dell'assegno*.

⁷³ Cass. Sez. VI-I, ord. 9.10.2017, n. 23602 (Ced Cass. Rv. 646041-01), est. Genovese.

ma non autosufficienti), la destinazione dell'intero bene all'uso cui è stato adibito, dovendo, in caso contrario, ordinarne la restituzione, quanto meno parziale⁷⁴. Nella stessa sentenza, il Giudice di legittimità ha avuto occasione di ribadire che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un *error in procedendo*, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile *ex officio*, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale⁷⁵.

8. I figli nati da genitori non uniti in matrimonio.

In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'art. 250 cod. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b, della legge n. 219 del 2012) subordina, nell'ipotesi di minore infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato e dispone, altresì, che al compimento del quattordicesimo anno il minore (anche se nato o concepito prima dell'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 cit.) divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell'efficacia della domanda stessa di riconoscimento. Ne consegue, ha chiarito il Giudice di legittimità, che il raggiungimento da parte del minore della "maggiore età", ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, dato rilevabile d'ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro e, in difetto, dell'intervento del giudice. Nel caso di specie la Suprema Corte, preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità⁷⁶.

Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317-*bis* cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, ha chiarito il Giudice di legittimità, perché presenta i requisiti della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, nonché della definitività, con efficacia assimilabile, *rebus sic stantibus*, a quella del giudicato. Ne discende che, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello da proporsi mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.⁷⁷.

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e quindi, giusta la previsione di cui all'art.

⁷⁴ Cass. Sez. I, sent. 2.2.2017, n. 2771 (Ced Cass. Rv. 643715-02), est. Valitutti.

⁷⁵ Cass. Sez. I, sent. 2.2.2017, n. 2771 (Ced Cass. Rv. 643715-01), est. Valitutti.

⁷⁶ Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 781 (Ced Cass. Rv. 643346-01), est. Aciermo, pubblicata in *Giur. it.*, 2017, p. 2604, con nota di FERDINANDO MANCINI, *Revocatoria ordinaria e credito eventuale*, decisione edita anche *on line*, sul sito *Ifamiliarista.it*, 23.5.2017, con nota di ANNARITA OLIVA, *Azione di opposizione al riconoscimento del figlio e assenso del minore ultraquattordicenne*.

⁷⁷ Cass. Sez. VI-I, ord. 8.2.2017, n. 3302 (Ced Cass. Rv. 643362-01), est. Genovese,

261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ. La Corte di legittimità ha perciò chiarito che la relativa obbligazione si collega allo *status* genitoriale ed assume, di conseguenza, decorrenza dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, cod. civ. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. In applicazione di detti principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per aver trascurato sia la circostanza che le parti avevano compiutamente delimitato, in termini temporali, l'ambito delle rispettive pretese, sia che, al momento dell'introduzione dell'azione, la figlia non era più minorenni, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l'esercizio di poteri officiosi da parte del giudice⁷⁸.

L'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento di figlio nato da genitori non coniugati per difetto di veridicità, di cui all'art. 263 cod. civ., ha deciso la Suprema Corte rivedendo il proprio tradizionale orientamento, non richiede sia fornita la prova dell'assoluta impossibilità del concepimento e, come avviene in relazione a giudizi analoghi, quale il disconoscimento di paternità (art. 243-*bis* cod. civ.), assume invece un rilievo determinante il rifiuto di sottoposizione alla consulenza tecnica genetica⁷⁹ ad opera di alcuna delle parti⁸⁰. Nella stessa decisione la Cassazione ha chiarito che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del suo autore, ex art. 263 cod. civ., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, non consentita dall'art. 256 cod. civ., poiché l'autore che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare la non rispondenza del rico-

⁷⁸ Cass. Sez. I, sent. 28.3.2017, n. 7960 (Ced Cass. Rv. 644384-02), est. De Marzo, edita *on line*, sul sito *Ilfamilarista.it*, 6.7.2017, con nota di FRANCO FABIO FRANCESCO, *L'accertamento della paternità dei figli nati fuori dal matrimonio non si prescrive*.

⁷⁹ Cass. Sez. I, ord. 14.12.2017, n. 30122 (Ced Cass. Rv. 646848-01), est. Di Marzio P., edita in *Foro it.*, 2018, I, p. 22, con annotazione redazionale di GEREMIA CASABURI, relativa anche ad altre pronunce. Decisione pubblicata anche *on line* nei siti *Ilprocessocivile.it*, 28.2.2018, con nota di FRANCESCO BARTOLINI, *Impugnazione del riconoscimento di paternità e tipologia della prova*, e ne *Ilfamilarista.it*, 16.5.2018, con nota di ERMELINDA DI MARTINO, *Impugnazione del riconoscimento del figlio di genitori non coniugati per difetto di veridicità*.

⁸⁰ Nel caso di specie, le persone che avevano beneficiato del riconoscimento si erano opposte all'effettuazione dei test sul DNA sulle spoglie di colui che aveva dichiarato di esserne il padre.

noscimento al vero⁸¹.

9. L'azione di disconoscimento della paternità.

In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 cod. civ., ha chiarito la Corte di legittimità, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, in considerazione del disposto di cui all'art. 2969 cod. civ., deve accertarne *ex officio* il rispetto, mentre l'attore deve correlativamente fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso⁸².

La proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità da parte del minore degli anni quattordici, ha evidenziato il Giudice di legittimità, postula l'apprezzamento in sede giudiziaria dell'interesse del minore, non potendo considerarsi utile equipollente la circostanza che sia l'ufficio del Pubblico Ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione stessa. Siffatto apprezzamento, peraltro, trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto alla nomina del curatore – essendo, nel corso di esso, possibile l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione e dovendosi, con il provvedimento decisorio, giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dell'interesse – ma non anche nel successivo giudizio di merito, ove rappresenterebbe un'inutile duplicazione di una indagine già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore⁸³.

In tema di azione di disconoscimento di paternità, incombe sul preteso padre, che fonda la domanda sulla propria impotenza di generare, fornire la prova che tale impotenza è durata per tutto il periodo corrispondente a quello del concepimento⁸⁴. Nella medesima decisione, la Cassazione ha anche precisato che nell'azione di disconoscimento della paternità, che è volta ad accertare unicamente l'insussistenza del legame biologico con il figlio nato nell'ambito del rapporto matrimoniale, *petitum* e *causa petendi* restano identici ed unitari, quali che siano i fatti che, nell'ambito di quelli tipizzati dal legislatore, vengano in concreto adottati a sostegno della pretesa; pertanto, la modifica di tali fatti non importa una *mutatio libelli* ed è consentita nel corso del giudizio, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei limiti di deducibilità di nuove prove nelle varie fasi e gradi del giudizio medesimo. Nel caso di specie l'attore, dopo aver chiesto la pronuncia di disconoscimento della paternità a causa della propria incapacità di generare, ha poi domandato la medesima pronuncia per essersi la moglie sottoposta a fecondazione eterologa non concorda-

⁸¹ Cass. Sez. I, ord. 14.12.2017, n. 30122 (Ced Cass. Rv. 646848-02), est. Di Marzio P., *loc. cit.*

⁸² Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 785 (Ced Cass. Rv. 643348-01), est. Genovese.

⁸³ Cass. Sez. I, sent. 15.2.2017, n. 4020 (Ced Cass. Rv. 644440-02), est. Lamorgese, edita in *Corr. giur.*, 4/2017, p. 450, con nota di VINCENZO CARBONE, *Azione di disconoscimento di paternità: il favor veritatis prevale sul favor legitimitatis*, ed in *Dir. giust.*, 30/2017, p. 3, con nota di ALICE DI LALLO, *Disconoscimento di paternità: verità a tutti i costi?*

⁸⁴ Cass. Sez. I, sent. 28.3.2017, n. 7965 (Ced Cass. Rv. 644837-01), est. Lamorgese., edita in *Foro it.*, 2017, I, p. 1546, con annotazione redazionale, relativa a più pronunce in materia di azioni di stato, tra cui la non massimata sent. 3.4.2017, n. 8617, est. De Marzo, di GEREMIA CASABURI.

ta, e la Suprema Corte ha ritenuto la domanda ammissibile anche se proposta nel corso del giudizio di appello⁸⁵.

Il genitore può rinunciare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso, ha chiarito la Corte di legittimità, ma vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.

10. Sottrazione internazionale di minori.

In tema di sottrazione internazionale di minori, ha deciso il Giudice di legittimità, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del medesimo Tribunale che abbia ordinato il rimpatrio del minore, spettando al P.M. presso il giudice *a quo* il potere di impugnazione delle sentenze emesse nelle cause previste dall'art. 72, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., nonché in quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre ex art. 69 cod. proc. civ. (non anche, invece, nelle cause in cui deve intervenire a pena di nullità, benchè relative allo stato ed alla capacità delle persone) e rientrando, appunto, tra queste ultime il procedimento previsto dall'art. 7 della legge n. 64 del 1994 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980), potendo il P.M., cui l'autorità centrale competente ha trasmesso atti, richiedere con ricorso in via d'urgenza al Tribunale l'ordine di restituzione⁸⁶. Nella medesima decisione, la Cassazione ha specificato che nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite) costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315-*bis* cod. civ. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con legge n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsigliano l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità⁸⁷.

In materia di sottrazione internazionale di minori, ai fini dell'individuazione del luogo di residenza abituale del bambino di cui all'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, da cui può dipendere la giurisdizione del giudice italiano, ha chiarito la Suprema Corte, non deve tenersi conto della residenza anagrafica o del domicilio del bambino, e neppure della residenza scelta d'accordo tra i genitori, dovendo esaminarsi soltanto la situazione di fatto, che prescinde dai progetti di vita, eventualmente concordati, degli adulti, dovendo condursi l'analisi in considerazione del superiore interesse del minore⁸⁸.

⁸⁵ Cass. Sez. I, sent. 28.3.2017, n. 7965 (Ced Cass. Rv. 644837-02), est. Lamorgese, *loc. cit.*

⁸⁶ Cass. Sez. I, ord. 8.2.2017, n. 3319 (Ced Cass. Rv. 643870-01), est. Lamorgese.

⁸⁷ Cass. Sez. I, sent. 8.2.2017, n. 3319 (Ced Cass. Rv. 643870-02), est. Lamorgese.

⁸⁸ Cass. Sez. I, ord. 14.12.2017, n. 30123 (Ced Cass. Rv. 646487-01), est. Di Marzio P., edita, con annotazione redazionale di GEREMIA CASABURI, in *Foro it.*, 2018, I, p. 525. La decisione è pubblicata anche *on line*, nel sito *Ilfamiliarista.it*, con nota di CHIARA CASALE, 24.4.2018, *La futura residenza del*

11. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-*bis* e 342-*ter* cod. civ., ha sancito il Giudice di legittimità, l'attribuzione della competenza al Tribunale in composizione monocratica, stabilita dall'art. 736-*bis*, comma primo, cod. proc. civ., non esclude la *vis attractiva* del Tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, la quale faccia leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la *ratio*, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziari diversi⁸⁹.

12. L'accertamento dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità del minore.

In tema di adozione, l'art. 15 della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 149 del 2001, per il quale il minore di età inferiore ai dodici anni, se capace di discernimento, deve essere sentito in vista della dichiarazione di adottabilità, ha specificato la Corte di legittimità, conferisce al giudice un potere discrezionale di disporre l'ascolto, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento, senza tuttavia imporgli di motivare sulle ragioni dell'omessa audizione, salvo che la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, ex art. 336-*bis*, comma secondo, cod. civ., su cui ritenga necessario l'ascolto del minore⁹⁰.

Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983. Ne consegue, ha confermato la Suprema Corte, che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha cassato la decisione di merito perché

genitore non è automaticamente la residenza abituale del minore.

⁸⁹ Cass. Sez. I, sent. 22.6.2017, n. 15482 (Ced Cass. Rv. 644764-01), est. Genovese, edita in *Fam. dir.*, 12/2017, p. 1069, con nota di FILIPPO DANOVÌ, *Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare*, ed in *Foro it.*, 2017, I, p. 2658, con annotazione redazionale di GEREMIA CASABURI. La decisione è pubblicata anche *on line*, nel sito *Ilprocessocivile.it*, 22.8.2017, con nota di GIOVANNI VERARDI, *Ordini di protezione e preminente interesse del minore: vis attractiva del tribunale collegiale già investito del conflitto familiare*.

⁹⁰ Cass. Sez. I, sent. 7.3.2017, n. 5676 (Ced Cass. Rv. 644655-01), est. Acierno, edita in *Fam. dir.*, 4/2018, p. 352, con nota di ALESSANDRO NASCOSI, *Nuove direttive sull'ascolto del minore infradodicesimo*, ed in *Foro it.*, 2017, I, p. 1211, con annotazione redazionale, relativa ad una pluralità di decisioni pertinenti, di GEREMIA CASABURI.

la Corte di appello, pur dando atto che non era stato tentato un intervento di sostegno alla genitorialità, aveva ugualmente confermato la dichiarazione di adottabilità, fondandola sugli esiti di una consulenza tecnica in cui l'ausiliario aveva concluso che l'idoneità genitoriale era completamente carente in entrambi i genitori, e non risultavano margini di miglioramento⁹¹.

In tema di adozione di minori, il giudice deve, a pena di nullità, disporre l'audizione degli affidatari o della famiglia collocataria ex art. 5, comma 1, ult. parte, legge n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 legge n. 173 del 2015 che, avendo natura processuale, ha specificato la Suprema Corte, è immediatamente applicabile ai processi in corso anche se instaurati a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, la cui efficacia vincolante viene meno quando la disciplina normativa, in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita⁹².

Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, la previsione dell'obbligatoria audizione dell'affidatario o della famiglia collocataria del minore, come introdotta, a mezzo dell'art. 2 della legge n. 173 del 2015, nell'art. 5, comma 1, della legge n. 184 del 1984, ha confermato quindi la Cassazione, trova applicazione in tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore. Il Giudice di legittimità ha specificato che a detta audizione deve procedersi anche in grado di appello, trattandosi di norma di natura processuale e non essendo stata prevista una diversa disciplina transitoria nella stessa legge⁹³.

In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello – sezione minori – effettuata alla stregua del disposto dell'art.17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione ridotto a trenta giorni, di cui al comma 2 di detta norma, senza che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile *vulnus* al diritto di difesa delle parti interessate, che sono perciò comunque tenute al suo rispetto; pertanto, il ricorso in cassazione avverso tale sentenza, proposto oltre detto limite temporale, deve essere dichiarato inammissibile⁹⁴.

13. Il diritto del figlio nato da parto anonimo alla conoscenza delle proprie origini.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, in tema di parto anonimo, che per effetto della sentenza della Corte cost. n. 278 del 2013⁹⁵, sebbene il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudi-

⁹¹ Cass. Sez. I, sent. 27.9.2017, n. 22589 (Ced Cass. Rv. 645591-01), est. Bisogni.

⁹² Cass. Sez. I, sent. 29.9.2017, n. 22934 (Ced Cass. Rv. 645784-01), est. Genovese, edita *on line* nel sito *GiustiziaCivile.com*, 3.4.2018, con nota di ANDREA CONTI, *La valutazione dello stato di abbandono morale e materiale del minore tra patologia psichiatrica e attualità dell'accertamento*.

⁹³ Cass. Sez. I, sent. 19.10.2017, n. 23574 (Ced Cass. Rv. 645530-01), est. Campanile.

⁹⁴ Cass. Sez. I, ord. 15.11.2017, n. 27139 (Ced Cass. Rv. 646197-01), est. Di Marzio P.

⁹⁵ Corte cost., sent. 22.11.2013, n. 278, edita, fra l'altro, in *Foro it.*, 2014, I, p. 8, con nota di GEREMIA CASABURI, *Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini*, ed in *Fam. dir.*, 1/2014, p. 15, con nota di VINCENZO CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*.

ce, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

Il Tribunale per i minorenni, in quanto giudice competente, su richiesta del figlio che intenda esercitare il diritto a conoscere delle proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, ha spiegato la Cassazione, è tenuto ad interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Corte cost. n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello, e persista il diniego della madre di svelare la propria identità⁹⁶.

14. Istituti di protezione delle persone bisognose

Con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, ha deciso il Giudice di legittimità, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno. In tema di sospensione feriale dei termini processuali, infatti, il carattere di eccezionalità dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 che, per i procedimenti di cui all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma pure che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo⁹⁷. Nella medesima decisione la Corte di legittimità ha ribadito che, in tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla Corte d'appello ex art. 720-*bis* cod. proc. civ., bensì di reclamo al Tribunale in composizione collegiale

⁹⁶ Cass. Sez. I, sent. 7.6.2017, n. 14162, (Ced Cass. Rv. 644452-01), est. Acierno.

⁹⁷ Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 784 (Ced Cass. Rv. 643494-01), est. Genovese, edita in *Fam. dir.*, 12/2017, p. 1099, con nota di FERRUCCIO TOMMASEO, *Amministratore di sostegno: quale giudice per i reclami?*, edita anche *on line*, sul sito *Ilfamiliarista.it*, 12.6.2017, con nota di MONICA VELLETRI, *La sospensione feriale dei termini nei provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno*.

ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell'art. 379 cod. civ. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente Tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della *translatio iudicii*⁹⁸.

In materia di impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto, mediante difensore munito della relativa procura speciale, dai genitori di figlio minore, quali rappresentanti legali dello stesso, ha chiarito il Giudice di legittimità, non è inammissibile, per mancata costituzione del figlio, divenuto *medio tempore* maggiorenne, in assenza di rinuncia al giudizio o di revoca del mandato al difensore costituito, non essendo il procedimento di legittimità soggetto ad interruzione per la perdita di capacità della parte⁹⁹.

La Suprema Corte ha chiarito, in tema di esecuzione forzata, che l'atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, è nullo, ma tale nullità – qualora il debitore interdetto, già costituito in proprio, e non in persona del tutore, suo legale rappresentante, riacquisti la capacità processuale in pendenza di processo esecutivo – è destinata a sanarsi con efficacia *ex tunc*, cioè che vale ad escludere l'invalidità dell'atto di pignoramento, ma non anche degli atti del processo esecutivo svolto in violazione del principio del contraddittorio, che va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine di venti giorni dalla data di cessazione dello stato di incapacità processuale¹⁰⁰.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 142 del 2015, appartiene al giudice tutelare del luogo ove insiste la struttura di prima accoglienza, ha deciso la Suprema Corte, la competenza per la nomina del tutore provvisorio di un minore straniero non accompagnato entrato illegalmente in Italia, cosicché quest'ultimo possa adeguatamente esercitare i propri diritti di richiedere la protezione internazionale e domandare il rilascio del permesso di soggiorno; è invece competente alla nomina del tutore il Tribunale per i minorenni, qualora sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità¹⁰¹.

La Corte di legittimità ha statuito che il matrimonio contratto dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno può essere impugnato da lui, ex art. 120 cod. civ. oppure dall'amministratore di sostegno ex art. 412, comma secondo, cod. civ., ma non dai terzi ex art. 119 cod. civ., non potendosi richiamare la disciplina dell'interdizione. Il Giudice di legittimità ha spiegato che tanto dipende dalle significative differenze che intercorrono tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e dell'interdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del

⁹⁸ Cass. Sez. I, sent. 13.1.2017, n. 784 (Ced Cass. Rv. 643494-02), est. Genovese ... *cit.*, *loc. cit.*

⁹⁹ Cass. Sez. III, sent. 14.2.2017, n. 3769 (Ced Cass. Rv. 642863-01), est. Tatangelo.

¹⁰⁰ Cass. Sez. III, sent. 20.3.2017, n. 7043 (Ced Cass. Rv. 643693-01), est. Barreca, edita *on line* sul sito *Giustiziacivile.it*, 5.4.2018, con nota di ANNALISA SIGNORELLI, *La sospensione-estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c., e l'estinzione del giudizio di opposizione: il cautelare anticipatorio*.

¹⁰¹ Cass. Sez. VI-I, ord. 26.4.2017, n. 10212, (Ced Cass. Rv. 643978-01), est. Scaldaferrì, edita *on line* nel sito *Ilfamiliarista.it*, 25.9.2017, con nota di MARINA CIRESE, *Il giudice competente per la nomina del tutore di minori non accompagnati*.

suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari). Pertanto, il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall'art. 85 cod. civ. per l'interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, pur potendo essere specificamente disposto dal giudice tutelare, ma solo in circostanze di eccezionale gravità, quando la previsione sia conforme all'interesse dell'amministrato¹⁰².

La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 cod. proc. civ. – si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, ha chiarito il Giudice di legittimità, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, in sé non identificabile, però, nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene prescelto dal condannato¹⁰³.

Enunciando un principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., la Corte di legittimità ha affermato che nei procedimenti in tema di amministrazione di sostegno, avverso il decreto con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda proposta dall'amministratore di sostegno di autorizzazione ad esprimere, in nome e per conto dell'amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, è sempre ammesso il reclamo alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720-*bis*, comma secondo, cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento definitivo avente natura decisoria su diritti soggettivi personalissimi¹⁰⁴.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell'amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, ha confermato il Giudice di legittimità, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720-*bis*, ultimo comma, cod. proc. civ. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno contenente il provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest'ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale

¹⁰² Cass. Sez. I, sent. 11.5.2017, n. 11536, (Ced Cass. Rv. 645839-01), est. Di Marzio M., edita in *Guida dir.*, 27/2017, p. 52, con nota di MARIO FINOCCHIARO, *La capacità di sposarsi non è limitata come nell'interdizione*, in *Giur. it.*, 2/2018, p. 308, con nota di LUCIANO OLIVERO, *Incapacità e libertà matrimoniale tra dignità della persona e interessi familiari*, in *Fam. dir.*, 11/2017, p. 953, con nota di FILIPPO DANОВI, *Matrimonio e amministrazione di sostegno: (generale) validità ed (eccezionali) impugnative solo il p.m. può far valere la nullità della sentenza per il suo mancato intervento?*, ed in *Foro it.*, 2017, I, p. 1910, con annotazione redazionale.

¹⁰³ Cass. Sez. VI-I, ord. 17.5.2017, n. 12453, (Ced Cass. Rv. 644177-01), est. Nazzicone.

¹⁰⁴ Cass. Sez. I, sent. 17.6.2017, n. 14158 (Ced Cass. Rv. 644450-01), est. Aciermo, edita *on line* nel sito *Diritto & Giustizia*, 8.6.2017, con nota di MASSIMILIANO ALESIO, *I provvedimenti del giudice tutelare hanno natura 'decisoria' o 'gestoria'?*, e ne *Il familiarista.it*, 23.11.2017, con nota di GERARDA RUSSO, *Amministrazione di sostegno: reclamo in appello avverso provvedimento decisorio del giudice titolare*.

in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario¹⁰⁵.

In tema di amministrazione di sostegno, ha statuito la Corte di legittimità, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze¹⁰⁶.

15. Il riconoscimento della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio.

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, ha chiarito la Suprema Corte, l'interesse del P.G. presso la Corte di cassazione all'impugnazione, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. proc. civ., sussiste nei limiti delle *causae petendi* e dei *petita* fatti valere dalle parti, nonché delle eccezioni dalle medesime sollevate, trattandosi di giudizio per cui è esclusa la promuovibilità da parte del Pubblico Ministero¹⁰⁷. Nella medesima decisione il Giudice di legittimità ha specificato che il P.G. presso la Corte di cassazione è legittimato, ai sensi dell'art. 72, comma quinto, cod. proc. civ., ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, dovendo tale facoltà essere esercitata nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorrente dal deposito della sentenza, atteso che l'art. 133 cod. proc. civ. non prevede la comunicazione al P.M. presso il giudice *ad quem* (salva l'applicazione del termine breve nel caso in cui detta comunicazione venga comunque effettuata)¹⁰⁸.

La Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso che denunciava la nullità della pronuncia di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio in conseguenza dell'irrituale introduzione del giudizio a mezzo di ricorso, anziché con citazione, e per la mancanza nell'atto dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma terzo, n. 7, cod. proc. civ. La Cassazione ha ribadito, in proposito, che la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimen-

¹⁰⁵ Cass. Sez. I, sent. 28.9.2017, n. 22693 (Ced. cass. Rv. 645524-01) est. Di Marzio P., edita *on line*, nel sito *Ilprocessocivile.it*, 22.11.2017, con nota di ROBERTO MASONI, *Amministrazione di sostegno: reclamabilità limitata ai decreti definitivi del procedimento*, e nel sito *Diritto & Giustizia*, 29.9.2018, con nota di KATIA MASCIA, *Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in sede di reclamo, riguardante la nomina di un amministratore di sostegno*.

¹⁰⁶ Cass. Sez. VI-I, ord. 11.10.2017, n. 23772 (Ced. Cass. Rv. 645757-01), est. Bisogni, edita *on line* nel sito *Ilprocessocivile.it*, 5.1.2018, con nota di ANNACHIARA MASSAFRA, *La competenza territoriale del giudice tutelare nell'amministrazione di sostegno*.

¹⁰⁷ Cass. Sez. I, sent. 31.1.2017, n. 2486 (Ced. Cass. Rv. 643713-02), est. Campanile.

¹⁰⁸ Cass. Sez. I, sent. 31.1.2017, n. 2486 (Ced. Cass. Rv. 643713-01), est. Campanile.

to e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa¹⁰⁹.

Il Giudice di legittimità ha pure confermato che il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione personale, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, importa la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi¹¹⁰.

¹⁰⁹ Cass. Sez. VI-I, ord. 10.10.2017, n. 23682 (Ced Cass. Rv. 645755-01), est. Marulli.

¹¹⁰ Cass. Sez. I, sent. 29.12.2017, n. 30496 (Ced Cass. Rv. 646489-01), est. Di Marzio P.